



Associazione
per gli Studi Giuridici
sull'Immigrazione

La CGUE interviene su prestazioni sociali, parità di trattamento e iscrizione al centro per l'impiego

19/10/2015 [Cittadini Unione europea, Contrasto alle discriminazioni, Notizia](#)

Secondo la CGUE uno Stato membro può escludere da una prestazione sociale i cittadini comunitari disoccupati che abbiano lavorato per meno di un anno. Per tutti gli altri invece permane il diritto alla parità.

La [sentenza Alimanovic](#) sembra affiancarsi alla precedente [sentenza Dano](#) nell'affermare un orientamento restrittivo della CGUE in tema di prestazioni sociali.

Si ricorderà che proprio la sentenza *Dano* – pressoché contemporanea a roboanti dichiarazioni del premier britannico Cameron in tema di tagli al welfare per gli stranieri – aveva avuto ampio risalto sulla stampa quotidiana, proprio perché sembrava fornire sostegno a quelle dichiarazioni.

In realtà una più attenta lettura della sentenza *Dano* avrebbe potuto agevolmente convincere che la Corte non aveva affatto preso la strada selviniana del “prima i nostri”, essendosi limitata, in quella occasione, a affermare che un cittadino comunitario, quando non ha titolo per soggiornare in un altro Stato membro perché non rispetta i requisiti di cui all'art.7 Direttiva 2004/38 (cioè quando si trova in condizioni di “irregolarità”) non ha neppure titolo per fruire della parità di trattamento nell'accesso alle prestazioni sociali: quindi nulla di particolarmente nuovo.

Un po' più delicata è invece la questione affrontata dalla sentenza *Alimanovic* qui in esame che potrebbe a prima vista sembrare effettivamente più restrittiva.

La vicenda è la seguente: il Tribunale del contenzioso sociale di Berlino aveva accolto il ricorso della famiglia Alimanovic, di cittadinanza svedese, volto a ottenere **un contributo di sussistenza per disoccupati di lungo periodo**.

Nel corso della successiva impugnazione, proposta dal centro per l'impiego, sono state sollevate alcune questioni pregiudiziali in forza delle quali la Corte si è trovata a dirimere una questione che può essere sintetizzata come segue.

Una prestazione come quella in questione rientra tra le “*prestazioni sociali in denaro di carattere non contributivo*” di cui all'art. 70 Regolamento 883/2004 e dunque – come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado – a tale prestazione si applica l'art. 4 del Regolamento stesso e dunque il divieto di discriminazione basato sulla cittadinanza.

Ma detta prestazione rientra anche nella nozione di “*prestazioni di assistenza sociale*” di cui all'art. 24, comma 2, della Direttiva 2004/38 in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari. Detto comma 2 prevede che – fermo il diritto del cittadino comunitario di godere, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 24, dello stesso trattamento garantito ai cittadini dello stato ospitante – quest'ultimo non è tenuto a garantire “*il diritto a prestazioni di assistenza sociale*” né durante i primi tre mesi di soggiorno, né durante tutto il periodo riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 14 comma 4, lettera b) della direttiva: si tratta cioè del periodo durante il quale il cittadino comunitario disoccupato mantiene il diritto a

EVENTI

Martedì 27 Ottobre 2015 - Giovedì 29 Ottobre 2015 - Roma
Corso di formazione specialistico sui crimini e discorsi d'odio

Venerdì 13 Novembre 2015 - Venerdì 4 Dicembre 2015 - Roma
Corso di specializzazione sulla tutela europea dei diritti umani – XVI edizione

Giovedì 7 Gennaio 2016 - Sabato 30 Settembre 2017 - Verona
Master universitario di I livello in “Studi rom per il contrasto all'antiziganismo”

[Tutti gli eventi antidiscriminazione](#) ➔

PUBBLICAZIONI, RIVISTE, REPORT

Guida alla tutela civile contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose

Quinta relazione annuale sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali Ue

Due nuove pubblicazioni sull'intersezionalità

[Vai all'archivio](#) ➔

NEWSLETTER

Newsletter 4/2015 – Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni

Newsletter 3/2015 – Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni

Newsletter 2/2015 – Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni

[Vai all'archivio](#) ➔

Per iscriverti alla newsletter scrivi a antidiscriminazione@asgi.it

non essere allontanato perché può *“dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilità di trovarlo”*.

Le due norme (art. 4 Regolamento e art. 24, comma 2, Direttiva 2004/38) appaiono dunque in parziale contrasto tra loro: l'una fissa un principio generale apparentemente inderogabile; l'altra introduce una possibilità di deroga. Dal che – in parole povere – il seguente interrogativo: un comunitario disoccupato che ha diritto di permanere nell'altro Stato membro solo perché *“disoccupato in cerca di lavoro con buone possibilità di trovarlo”*, senza altri requisiti, ha anche diritto alla parità ex art. 4 del Regolamento o lo Stato membro può escluderlo dalla parità ai sensi del citato art. 24, comma 2?

La Corte sceglie con decisione per la seconda ipotesi: **prevale la facoltà di deroga** e dunque una norma nazionale che non attribuisca la parità nel periodo di cui all'art. 14, comma 4, lett. b) **non è in contrasto con la direttiva**.

Potrebbe sembrare una restrizione significativa del principio di parità di trattamento, **ma l'effetto della sentenza è in realtà molto modesto**. In primo luogo perché l'intera questione riguarda esclusivamente i cittadini comunitari che non hanno ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente (per coloro che l'hanno acquisito il principio di parità è inderogabile); in secondo luogo perché è la stessa Corte a ricordare che non tutti i *“disoccupati”* rientrano nel campo di applicazione della possibile deroga perché, ai sensi della direttiva, alcune categorie di soggetti che *“non lavorano”* sono equiparate ai lavoratori cioè sono equiparate a uno status che garantisce di per sé il diritto al soggiorno e la parità di trattamento, senza possibilità di deroga.

La questione è disciplinata dall'art. 7 della direttiva, ai sensi del quale lo status di lavoratore (e il conseguente diritto al soggiorno) è riconosciuto non solo a chi lavora, ma anche a ulteriori tre categorie: a) a chi non lavora perché temporaneamente inabile; b) a chi avendo avuto un rapporto di lavoro di durata **superiore a un anno**, *“si è registrato presso l'ufficio di collocamento al fine di trovare un lavoro”*; c) a chi, avendo avuto un rapporto di durata **inferiore a un anno**, si è registrato presso l'ufficio di collocamento al fine di trovare un lavoro, ma in tal caso lo status di lavoratore permane **per un periodo massimo di 6 mesi** (nell'ordinamento italiano detto periodo è elevato a un anno ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett.c).

La Corte cita (per escluderlo dalla facoltà di deroga) solo il caso *“c”*, ma è evidente che analogo discorso deve essere fatto per gli altri due casi, tra i quali il più frequente è ovviamente il secondo, che si prolunga sostanzialmente a tempo indeterminato, finché il disoccupato cerca lavoro.

Il disoccupato *“derogabile”* (al quale cioè lo Stato membro può non applicare il principio di parità) è dunque solo quello che non rientra nella categoria dei *“lavoratori”* come sopra definita alle lettere a) b) c); dunque quello che ha lavorato meno di un anno e per il quale sono decorsi i 6 mesi di disoccupazione tutelata. Costui, in via eccezionale, può permanere sul territorio dello Stato membro finché cerca lavoro e ha una *“ragionevole possibilità di trovarlo”*, ma durante tale prolungamento del diritto al soggiorno **non gode – se lo Stato membro decide in tal senso (e l'Italia non lo ha fatto) – della tutela paritaria**.

Si tratta quindi di un gruppo sociale tutto sommato limitato, anche se non si può negare che la scelta operata dalla Corte abbia una portata relativamente restrittiva. Certo è, però, che per tutti gli altri disoccupati nessuna deroga è ammissibile e la regola della parità di cui all'art. 4 Regolamento e art. 24 comma 1 della Direttiva, **rimane un vincolo inderogabile**.

Per quanto riguarda infine il diritto nazionale, la trasposizione della vicenda affrontata dalla famiglia *Alimanovic* è naturalmente complicata dal recepimento alquanto contorto delle norme.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3 D.lgs 30/2007 il cittadino dell'Unione e i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni di assistenza sociale nei primi tre mesi di soggiorno e comunque nei casi previsti dall'art. 13, comma 3, lett. b dello stesso D.lgs: tale ultima norma, non riproduce la nozione generale di *"disoccupato in cerca di lavoro con buone possibilità di trovarlo"*, ma fa esclusivamente riferimento all'iscrizione al centro per l'impiego, sicché il cittadino comunitario iscritto avrà sempre diritto alle prestazioni di assistenza sociale.

Non solo, ma lo stesso art. 19, comma 3, esclude il diritto a prestazioni sociali, nel caso citato, alla ulteriore condizione che il diritto non sia attribuito *"da altra disposizione di legge"*. E in effetti non si rinvencono, allo stato, disposizioni di legge che operino una tale distinzione in materia di assistenza sociale, poiché tutte le prestazioni sono sempre attribuite alla generalità dei cittadini comunitari soggiornanti nel nostro territorio.

In conclusione il legislatore italiano non solo non ha operato la limitazione operata dalla Germania con riferimento a quel particolare *"contributo di sussistenza per disoccupati di lungo periodo"* (che anzi da noi neppure sussiste e dunque sarebbe arduo limitare) ma comunque ne ha astrattamente ipotizzato la limitazione solo per i disoccupati **che non siano iscritti al centro per l'impiego**.

Si aprirebbe qui l'altra rilevante questione della impossibilità di iscrizione al centro per l'impiego di coloro che non sono iscritti all'anagrafe e degli ostacoli frapposti alla iscrizione anagrafica per i disoccupati che non sono iscritti al centro per l'impiego: un circolo vizioso che, come noto, affligge molte famiglie di etnia rom. Ma questa questione non è ovviamente affrontata dalla sentenza *Alimanovic*.

Commento a cura dell'avv. Alberto Guariso, servizio antidiscriminazione ASGI, progetto con il finanziamento della Fondazione a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS

sentenza

MI piace

Tweet

G+

Share

← Cittadinanza italiana: la riforma all'esame del Senato

Cade il requisito dei dieci anni di residenza per l'ottenimento dell'assegno sociale per i familiari di cittadini dell'Unione Europea →

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Nome *

Email *

Sito web

Commento

Invia commento

Chi siamo

Consiglio Direttivo
Curriculum
Programma delle attività
Sezioni territoriali
Statuto
ASGI – English version

Cosa facciamo

Progetti
I nostri documenti
Formazione
Advocacy
Collaborazioni e networking

Tematiche

Allontanamento / Espulsione
Asilo / Protezione internazionale
Cittadinanza / Apolidia
Cittadini Unione europea
Contrasto alle discriminazioni
Famiglia / Minori
Ingresso / Soggiorno
Lavoro / Diritti sociali
Tratta e sfruttamento lavorativo

Banca Dati

Norme
Giurisprudenza
Circolari

Contatti

email: info@asgi.it
tel **+39 3894988460**
[Vai alla pagina dei contatti](#)

Con il sostegno di:

